

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo I - Degli organi giudiziari**

### **Art. 64 Responsabilità del consulente.**

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo [35](#) del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.